TORINO METROPOLI
Città metropolitana di Torino

ATTO N. DCR 243 **DEL 22/10/2026**

DECRETO

OGGETTO: MISURA DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA DI TRASCRIZIONE (IPT), DELL'IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI CONTRO LA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (RC AUTO) E DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI (TEFA). ANNO 2027.

LA CONSIGLIERA DELEGATA

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 3-4 ottobre e 17-18 ottobre 2021, Stefano Lo Russo è stato proclamato, il 27 ottobre 2021, Sindaco di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaco, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Visto il verbale di proclamazione degli eletti del 22 dicembre 2021, redatto a seguito delle elezioni del Consiglio metropolitano tenutosi in data 19 ottobre 2021 e detenuto agli atti dell'amministrazione;

Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 1/2022 del 12 gennaio 2022 di convalida, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267/2000 e s.m.i., dell'elezione di tutti i Consiglieri Metropolitani, a seguito della consultazione elettorale del 19 dicembre 2021;

Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90;

Visto l'art. 1, comma 50, Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 della Legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visti l'art. 1, comma 41 della Legge n. 56/2014 e l'art. 16 comma 4 dello Statuto della Città metropolitana di Torino che attribuiscono al Sindaco la facoltà di assegnare deleghe ad uno o più Consiglieri metropolitani, nel rispetto del principio di collegialità e secondo le modalità e nei limiti stabiliti dalla Legge e dallo Statuto medesimi;

Visti i Decreti del Sindaco metropolitano n. 1 del 13/01/2022 e n. 232 del 22/07/2024 con cui sono state conferite alla Consigliera Metropolitana Caterina Greco le seguenti deleghe delle funzioni amministrative: bilancio, istruzione, sistema educativo, orientamento, rete scolastica, politiche giovanili.

Visti:

- l’art. 172 del D.Lgs. 267/2000 che prevede che occorre allegare al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni;
- l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 27/12/2006 che così recita “*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;*
- la Legge 7/04/2014 n. 56 che all’art. 1, commi 16, 47 e 101, che prevede che dal 01.01.2015 la Città metropolitana di Torino subentra alla Provincia di Torino e succede ad essa a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi, comprese le entrate provinciali, e ne esercita le funzioni;

Premesso che:
- le principali entrate tributarie della Città metropolitana di Torino sono costituite da IPT (Imposta Provinciale di Trascrizione), da RCAuto (imposta sulle assicurazioni per responsabilità civile dei veicoli a motore) e dal TEFA (tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente).
- IPT e RCauto, entrambe imposte a gestione indiretta, rappresentano circa il 90% del gettito tributario dell’Ente;

Di seguito una breve analisi delle imposte oggetto del presente provvedimento:

Imposta Provinciale di Trascrizione
- il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 “Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali”, all’art. 52 riconosceva la potestà regolamentare di province e comuni di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, all’art. 56, e attribuiva alle province la facoltà di istituire, con effetto dal 1°gennaio 1999, l’imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richiesti al Pubblico Registro Automobilistico,
- con deliberazione del Consiglio Provinciale del 06 ottobre 1998, n. 471- 150446 veniva approvato il Regolamento dell’imposta di cui trattasi e successivi aggiornamenti;
- il decreto del Ministero delle Finanze n. 435 del 27/11/1998 stabiliva, ai sensi dell’art. 56, comma 11, del D.Lgs. 446/97, le misure delle tariffe relative all’imposta provinciale di trascrizione in vigore dal 1.1.1999;

Imposta sui premi di assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore
- il decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 all’art. 60 attribuiva il gettito dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori alle province e con il D.M. 14 dicembre 1998 n. 457 si approvava il “Regolamento recante norme per l'attribuzione alle province ed ai comuni del gettito delle imposte sulle assicurazioni, ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446”.
- l’art. 60, del D.Lgs. 446/1997, definiva che il gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori, veniva attribuito alle province dove hanno sede i pubblici registri automobilistici nei quali i veicoli sono iscritti ovvero, per le macchine agricole, alle province nel cui territorio risiede l'intestatario della carta di circolazione;
- ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del D.Lgs. n. 68/2011 a decorrere dall'anno 2012 l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, costituisce tributo proprio derivato delle province e delle Città metropolitane;

- l’art. 17, comma 2, del D.Lgs. 68 del 6 maggio 2011 fissava l’aliquota di imposta al 12,50% e stabiliva che a decorrere dall’anno 2011 le province avrebbero potuto aumentare o diminuire la tariffa nella misura non superiore a 3,5 punti percentuali. Gli aumenti o le diminuzioni delle aliquote hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione della delibera di variazione sul sito informatico del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA)

- l’art. 19 del D.Lgs. 504/1992 ha istituito il “tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente” (TEFA) a favore delle province con decorrenza dal 01/01/1993 e stabilito che la Giunta provinciale/Sindaco metropolitano determina il tributo nella misura compresa tra l’1% ed il 5% della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) di competenza dei Comuni;
- l’ art. 38 bis, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (*Legge di conversione 19/12/2019, n. 157*) che ha modificato il comma 7, dell'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992 e dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanza 1° luglio 2020 ha prescritto che “ *A decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del TEFA e' fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salva diversa deliberazione da parte della provincia o della citta' metropolitana"*

Dato atto che il D.lgs. 7 agosto 2026, n. 147, nell'ambito dell'attuazione del federalismo fiscale, ha previsto, a decorrere dal 2027, la sostituzione del gettito dell'imposta RC Auto con una compartecipazione al gettito dell'IRPEF a favore delle Province e delle Città metropolitane, estendendo a tali enti un modello di finanziamento già previsto dal D.lgs. n. 68/2011 per le Regioni;

Preso atto che l'art. 36, comma 4, del D.lgs. n. 147/2026 conferma la potestà delle Province e delle Città metropolitane di manovrare l'aliquota dell'imposta RC Auto, consentendone l'aumento fino a 3,5 punti percentuali rispetto all'aliquota base prevista dalla normativa vigente e disponendo che il relativo gettito resti integralmente attribuito ai medesimi enti;

Considerato che:
- i proventi derivanti dall’Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) e dall’Imposta sulle Assicurazioni contro la Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RC Auto) costituiscono le principali fonti di finanziamento tributario della Città metropolitana e sono destinati a garantire l’esercizio delle funzioni istituzionali e fondamentali attribuite all’Ente dalla normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela e valorizzazione del territorio, alla gestione e manutenzione della rete viaria di competenza, agli interventi di conservazione e mantenimento degli edifici scolastici, alla pianificazione territoriale, alla tutela ambientale, alla prevenzione dei rischi naturali e al sostegno delle politiche di mobilità e sviluppo sostenibile;
- la dinamica crescente dei costi delle spese correnti non vincolate, finanziate attraverso le entrate tributarie generali dell'Ente, ha determinato nel tempo un progressivo irrigidimento degli equilibri di parte corrente, rendendo necessario assicurare adeguati livelli di gettito;

Tenuto conto del quadro normativo e finanziario sopra descritto, nonché della necessità di garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio dell'Ente, si ritiene opportuno approvare le tariffe, per il 2027, nella misura di seguito riportata:

IPT: manovra tariffaria del + 20% e +30% rispetto alle tariffe base approvate dall’apposito decreto ministeriale 435/1998 rispettivamente per atti soggetti ad Iva e atti non soggetti a Iva, con le eccezioni delle agevolazioni ed esenzioni previste dal vigente regolamento;

RC Auto: tariffa del 16% sul premio assicurativo pagato per il veicolo circolante;

TEFA: tariffazione al 5% del TEFA sulla TARI comunale.

Preso atto che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente della Direzione Finanza e Patrimonio, dott. Matteo Barbero, il quale ha dichiarato l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90, degli art. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino nei confronti dei destinatari del presente atto;

Acquisiti i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 49 del TUEL (D.Lgs 267/2000) e dell' art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile della Direzione interessata, nonché del Dirigente Responsabile Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Visti:

- la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato e del Dirigente responsabile finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;
- l'art. 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le attribuzioni del Vicesindaco, dei Consiglieri Delegati e dell'Organismo di Coordinamento dei Consiglieri Delegati;
- l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, qui integralmente richiamate

1. di approvare, per il 2027, le tariffe tributarie come segue:

a. in materia di imposta provinciale di trascrizione (IPT):
la maggiorazione del 20% sulla tariffa base di cui al DM 435/98 per atti soggetti a IVA;
la maggiorazione del 30% sulla tariffa base di cui al DM 435/98 sugli atti non soggetti a Iva.
Il dettaglio tariffario viene evidenziato nelle colonne "Importi B e C" dell'allegato A, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

b. in materia di imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori:

l’aliquota del 16% (aliquota base del 12,50% aumentata di 3,5 punti percentuali, ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.lgs. 68 del 6 maggio 2011);

c. in materia di Tributo Ambientale TEFA,
la misura del 5% delle tariffe del tributo/tariffa comunale sui rifiuti (Tari), come previsto all’art. 38 bis, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (*Legge di conversione 19/12/2019, n. 157*) che ha modificato il comma 7, dell'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992 e dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanza 1° luglio 2020.

2. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Torino, 22/10/2026

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE
Matteo Barbero

Si esprime parere aggiuntivo favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE
Matteo Barbero

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

IL DIRIGENTE
Matteo Barbero

LA CONSIGLIERA DELEGATA
Caterina Greco

Allegato A

Decreto della Consigliera delegata della Città Metropolitana di Torino n. ……/2026

IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (I.P.T.) - ANNO 2027

	Tipo e potenza dei veicoli	TARIFFE BASE DA DM 435/98	TARIFFE PER ATTI NON SOGGETTI AD IVA	TARIFFE PER ATTI SOGGETTI AD IVA
		A	B	C
	PUNTO 1	**DM base**	**30%**	**20%**
a)	**motocarrozzette e trattrici agricoli**	150,81	**196,00**	**181,00**
b)	**autoveicoli ed autovetture fino a 53 Kw, ovvero autobus e trattori stradali fino a 110 kw.**	150,81	**196,00**	**181,00**
c)	**autoveicoli ed autovetture oltre 53 Kw per ogni kw.**	3,51	**4,56**	**4,21**
d)	**autobus e trattori stradali oltre 110 Kw per ogni kw.**	1,76	**2,28**	**2,11**
e)	**veicoli a motore per trasporto di cose**			
	fino 7 q.li	199,35	**259,00**	**239,00**
	oltre 7 fino 15 q.li	290,25	**377,00**	**348,00**
	oltre 15 fino 30 q.li	326,40	**424,00**	**392,00**
	oltre 30 fino 45 q.li	380,63	**495,00**	**457,00**
	oltre 45 fino 60 q.li	452,93	**589,00**	**544,00**
	oltre 60 fino 80 q.li	519,56	**675,00**	**623,00**
	oltre 80 q.li	646,60	**841,00**	**776,00**
f)	**rimorchi per trasporto di cose fino 20 q.li**			
	fino 20 q.li	265,98	**346,00**	**319,00**
	oltre 20 fino 50 q.li	356,36	**463,00**	**428,00**
	oltre 50 q.li	452,93	**589,00**	**544,00**
g)	**rimorchi per trasporto di persone**			
	fino 15 posti	229,82	**299,00**	**276,00**
	da 16 a 25 posti	253,58	**330,00**	**304,00**
	da 26 a 40 posti	302,13	**393,00**	**363,00**
	oltre 40 posti	362,55	**471,00**	**435,00**
	PUNTO 2	**DM base**		
	atti soggetti ad IVA	Agevolazione abolita		
	PUNTO 3	**DM base**	**30%**	
	formalità relative ad atti con cui si costituiscono, modificano od estinguono diritti reali di garanzia con un minimo di L. 292.000	**MINIMO** 150,81	**MINIMO 196,00**	
		1,46%	**1,90%**	
	PUNTO 4	**DM base**	**30%**	
	formalità relative ad, atti diversi da quelli altrove indicati aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale con un minimo di L. 292.000	**MINIMO** 150,81	**MINIMO 196,00**	
		7,80%	**10,14%**	
	PUNTO 5	**DM base**	**30%**	
	formalità relative ad atti di cui al numero 4 della tariffa **NON aventi contenuto patrimoniale**	150,81	**196,00**	

TARIFFE PREVISTE dall'art. 63 L. 21/11/200 n. 342:	
autoveicoli di particolare interesse storico	**51,65**
motoveicoli di particolare interesse storico	**25,82**